



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2007

\*\*\*\*\*

ADDI' 09/11/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Eruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	XARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: POMPILI - COPPOTELLI

DELIBERAZIONE N. 884

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 27 febbraio 2004, n. 2, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche".



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 27 febbraio 2004, n. 2, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione" e successive modifiche;

RILEVATO che le modifiche apportate con la suddetta legge costituzionale n. 3/2001, pongono in capo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 33/99 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Disciplina relativa al settore commercio";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139 concernente "Adozione del Documento Programmatico per il commercio su Aree Pubbliche";

VISTA la legge regionale n. 21/06 concernente "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n.33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche";

VISTO l'art. 86 della legge regionale n. 2/2004 che prevede finanziamenti per la riqualificazione ed il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche;

PRESO ATTO delle modifiche normative intervenute sulla disciplina dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale;

PRESO ATTO delle modifiche normative intervenute sulla ripartizione delle funzioni e compiti della Regione e dei Comuni;

RITENUTO necessario arginare il fenomeno dovuto al proliferare dei soggetti itineranti, in parte prodotto anche dall'arrivo di operatori da altre regioni;



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

884 - 9 NOV. 2007 lu

RITENUTO necessario, in particolare, in considerazione dell'alta rilevanza storica ed artistico-monumentale, del crescente livello dei flussi turistici e delle peculiari caratteristiche strutturali del territorio del comune di Roma, attribuire al Comune di Roma stesso un potere di deroga alle norme stabilite dalla legge regionale 33/99 in tema di autorizzazioni all'esercizio della vendita su aree pubbliche;

PRESO ATTO che con le DGR nn. 275/06 e 326/06 sono state approvate le linee guida applicative rispettivamente dei Regolamenti CE n. 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari e n. 853/04 sull'igiene degli alimenti di origine animale;

CONSIDERATO che nell'anno 2006 è terminata la fase sperimentale, finalizzata alla messa a punto dei nuovi sistemi di controllo in materia di igiene e sicurezza alimentare, mentre dal 2007 il nuovo impianto avrà piena operatività;

RITENUTO pertanto, opportuno introdurre alcune limitate modifiche al testo di legge che rendano più agevole ed ampia l'interpretazione delle norme contenute nella predetta L.R. 21/06 in materia di igiene degli alimenti, al fine di consentire la piena applicazione dei citati Regolamenti CE sul territorio regionale;



CONSIDERATO che in fase di prima applicazione della normativa in esame sono sorte delle difformità interpretative da parte di alcune amministrazioni locali, ed è emersa l'esigenza di riformulare alcuni termini per renderne più agevole l'applicazione;

VISTA Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14, di recente adozione, concernente "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale";

CONSIDERATA la necessità di un miglior coordinamento tra la citata L. R. 14/2006 e la L. R. 21/06 per quanto riguarda i requisiti professionali per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande nelle attività di agriturismo;

RITENUTO pertanto, necessario apportare le opportune modifiche alla citata L. R. n. 21/2006;

VISTO l'allegato testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" in collegamento con la Direzione regionale competente in materia;

VISTA l'allegata relazione dell'Assessore proponente;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali,

all'unanimità



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo  
*Pietro Marrazzo*

884 - 9 NOV. 2007 *lu*

DELIBERA

per quanto sopra indicato:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata Proposta di Legge Regionale concernente: "*Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 27 febbraio 2004, n. 2, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche*", che consta di n. 4 articoli e di una relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



RELAZIONE legge  
MOd leggi attività pro



Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

ALLEG. alla DELIB. N. 884 *leg*  
DEL - 9 NOV 2007

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**“Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive  
di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 27 febbraio  
2004, n. 2, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche ”**



Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*  
*Pietro Marrazzo*

*ate*

## ART. 1

*(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche)*

1. All'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 114/1998, dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della presente legge, del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente legge, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali."

b) al comma 3 bis:

1) le parole "In particolare sono considerati in possesso del requisito professionale indicato al comma 3:", sono sostituite dalle seguenti: "Sono inoltre considerati in possesso dei requisiti professionali:";

2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b bis) coloro che hanno esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o che hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;";

b ter) coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano."

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 31, della l.r. 33/1999, il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono



derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale, nei periodi di maggior afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare importanza, nonché al fine di favorire le esigenze ed i ritmi di vita della cittadinanza; tale deroga è consentita per un periodo massimo di quaranta settimane, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 114/1998;".

3. L'articolo 32 della l.r. 33/1999 è abrogato.

4. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), in tutti i casi in cui il posteggio assegnato non venga utilizzato secondo quanto stabilito dal comune."

5. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole "e procedure" sono soppresse;
- b) il comma 4 bis è abrogato.

6. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione tenendo conto della graduatoria formulata sulla base dei criteri del documento programmatico di cui all'articolo 33, salvo quanto previsto dai commi 2bis e 2ter.";
- b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2bis. Il comune, nel rilascio delle autorizzazioni e delle contestuali concessioni, ha facoltà di riconoscere la priorità ai titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

2ter. Al fine del rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali è riconosciuta la priorità a chi sia già stato titolare negli anni precedenti del posteggio stagionale messo a concorso. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni."

7. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Il comune indica i mercati in cui i posteggi concessi e temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

più alto numero di presenze nel mercato, accertate con le modalità stabilite dal comune medesimo per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo il caso in cui l'area sia occupata da impianti fissi.”.

8. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 33/1999, le parole “L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.” sono sostituite dalle seguenti: “Possono esercitare il commercio itinerante su aree pubbliche solo i titolari di provvedimenti autorizzatori rilasciati o convertiti dai comuni della Regione Lazio.”.

9. All'articolo 44 della l.r. 33/1999, il comma 3 bis ed il comma 3 ter sono abrogati..


10. Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

“Articolo 44 bis

1. In conformità al principio di differenziazione stabilito dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione, e dell'articolo 16, comma 1, dello Statuto, il Comune di Roma, in considerazione dell'alta rilevanza artistico-monumentale, del crescente livello dei flussi turistici e delle particolari caratteristiche demografiche e strutturali della città, può derogare a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, con riferimento all'esercizio dell'attività in forma itinerante da parte dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e della relativa concessione decennale del posteggio medesimo di cui all'articolo 28, comma 1, lett. a), del d.lgs 114/1998 in tutti i casi in cui il posteggio assegnato non venga utilizzato secondo quanto stabilito dal comune.

11. Al comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 33/1999, dopo la parola “dell'azienda”, sono aggiunte le seguenti: “, effettuati secondo la normativa vigente.”.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazza



**ART. 2**

*(Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2*

*"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004")*

1. L'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" è sostituito dal seguente:

**ART. 86**

**(Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei mercati  
al dettaglio su aree pubbliche)**

1. La Regione sostiene finanziariamente interventi diretti alla riqualificazione e al recupero dei mercati ubicati o da ubicare su aree a tal fine destinate.

2. I soggetti destinatari dei finanziamenti previsti al comma 1 sono i comuni del Lazio.

3. La Giunta regionale adotta una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni;
- b) i criteri per lo svolgimento delle relative istruttorie;
- c) la misura massima del finanziamento;
- d) i criteri per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- e) i criteri per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.

4. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B32510."



**Il Presidente della Regione Lazio**

*Pietro Marrazzo*

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Marrazzo".

A small, handwritten signature in black ink, possibly "A. C.".

A small, handwritten signature in black ink, possibly "E. C.".

### ART. 3

*(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 concernente "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche")*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche) è sostituita dalla seguente:

"d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di quelle previste dalla lettera e):".

2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2006, dopo le parole "lettere b)", sono inserite le seguenti: ", numero 2,".

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è soppressa;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico:".

4. All'articolo 8 della l.r. 21/2006:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "diploma di scuola alberghiera" sono aggiunte le seguenti: "o attestato";

b) al comma 1, lettera b), le parole "se trattasi di socio di società di responsabilità limitata", sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di partecipazione a società in qualità di socio";

c) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:



“c bis) essere imprenditore agricolo, singolo o associato, secondo quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile e dall'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), esclusivamente con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno di attività di agriturismo di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale).”;

d) al comma 4, le parole “lettera a)” sono sostituite con le seguenti “lettere a), b), c),”;

e) al comma 5:

1) dopo le parole “devono essere posseduti”, sono aggiunte le seguenti: “, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 11.”;

2) la parola “delegata” è sostituita dalla seguente : “preposta”;

3) al comma 10, lettera f), le parole “all'articolo 2508” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 2506”.

5. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 21/2006, dopo le parole “alimenti e bevande somministrati”, sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare confezionato all'origine”.

6. All'articolo 11, della l.r. 21/2006:

a) al comma 3, dopo le parole “si intende esercitare l'attività di somministrazione”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 8.”;

b) al comma 5:

1) alla lettera b), le parole “del sistema HACCP e” sono soppresse;

2) alla lettera c) la parola “delegato” è sostituita dalla seguente: “preposto”.

7. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 21/2006 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio stesso e determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni.”.

8. All'articolo 15 della l.r. 21/2006:

- a) al comma 2, lettera e), dopo le parole “secondo le modalità previste dall'articolo 14”, sono aggiunte le seguenti: “e nel termine di cui alla lettera a)”;
- b) al comma 4, le parole “o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP” sono soppresse.

9. All'articolo 17, comma 9, della l.r. 21/2006, dopo le parole “dello Statuto,” sono aggiunte le seguenti: “nonché in base a quanto disposto dal comma 7,”.

10. All'articolo 20 della l.r. 21/2006, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6 bis. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.”.

11. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 21/2006, le parole “previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria o adozione del sistema HACCP” sono soppresse.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Pietro Marrazzo.

A small, handwritten signature in black ink, possibly initials.

A small, handwritten signature in black ink, possibly initials.

ART. 4

*(Disposizioni transitorie)*

1. Nelle more dell'approvazione del futuro documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, i comuni non rilasciano nuovi titoli autorizzatori di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della l.r. 33/1999 e successive modifiche, per un periodo di dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 86 della l.r. 2/2004, come modificato dalla presente legge, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

Il Presic. *Pietro Pirrazzo*  
ne Lazio



ALLEG. alla DELIB. N. 884 *lu*  
DEL - 9 NOV. 2007

Regione Lazio

ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

L'Assessore

**Relazione alla Proposta di Legge concernente:**

*“Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 27 febbraio 2004, n. 2, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche”.*

Di seguito si illustrano brevemente le motivazioni relative a ciascuna modifica:

**Articolo 1 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche)**

1. All'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, comma 2 del d. lgs. 114/1998, dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della presente legge, del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente legge, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.”.

b) al comma 3 bis:

1) le parole “In particolare sono considerati in possesso del requisito professionale indicato al comma 3”, sono sostituite dalle seguenti: “Sono inoltre considerati in possesso dei requisiti professionali”;

2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

“b bis) coloro che hanno esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o che hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;”;

b ter) coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.”.

**Con queste modifiche si interviene, per coerenza sistematica, sulla disciplina dei requisiti professionali: si elimina il rinvio alle disposizioni del decreto Bersani (art. 5, comma 5 del d. lgs 114/98) che rimane esclusivamente per i requisiti morali, e si introduce il rinvio all'art. 5, comma 2, lett. a) della stessa legge regionale 33/99 che si riferisce al compimento di specifici moduli formativi, i percorsi integrati assistiti, appositamente programmati per sostenere l'avvio dell'attività commerciale.**

**Nella modifica del suddetto comma 3 bis dell'articolo 4 della l. r. 33/99, sono aggiunti altri due requisiti sufficienti allo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, già previsti dall'art. 5 del D.lgs. 114/98 ed ora, a seguito dell'eliminazione del rinvio allo stesso decreto, espressamente definiti nella legge regionale.**

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.5168



2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 31, della l.r. 33/1999, il numero 1) è sostituito dal seguente:  
"1) l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale, nei periodi di maggior afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare importanza, nonché al fine di favorire le esigenze ed i ritmi di vita della cittadinanza; tale deroga è consentita per un periodo massimo di quaranta settimane, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 5 del d. lgs. 114/1998;"

3. L'articolo 32 della l.r. 33/1999 è abrogato.

Si rende opportuno presentare l'emendamento per gli articoli 31 e 32 della l. r. 33 del 1999 e succ. mod., che prevedono criteri in materia di orari e deroghe per gli esercenti nei comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte.

Tale modifica è necessaria al fine di eliminare la discrepanza che si è determinata a seguito della modifica apportata con la legge regionale finanziaria 28 aprile 2006, n. 4, art. 111, agli articoli 69 (Funzioni e compiti della Regione), comma 1, lett. i) e 71 (Funzioni e compiti dei Comuni), comma 1, lett. c) della L.R. 14/1999. L'attuale contenuto dei predetti articoli non risulta, infatti, coordinato con quanto previsto dall'art. 32 (Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte) della L.R. 33/1999, poiché è attribuita ai Comuni la funzione di definire le deroghe orarie per gli esercenti nel territorio comunale, essendo, però, ancora in vigore il predetto art. 32 che pone tale attribuzione in capo alla Regione.

Si verifica la seguente situazione contraddittoria: da una parte è ancora in vigore il menzionato art. 32, con il quale si disciplina l'individuazione da parte della Regione, dei Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte in cui applicare le deroghe all'obbligo di chiusura festiva, domenicale ed infrasettimanale per le attività commerciali; dall'altra, di fatto, però, con la descritta intervenuta modifica, l'applicazione delle predette deroghe orarie non è posta più in capo all'amministrazione regionale, bensì ogni comune, non solo quelli ad economia turistica e le città d'arte, può, nell'ambito della propria autonomia, decidere di applicare tali deroghe, nel rispetto delle indicazioni fornite a livello generale dalla Regione con la nuova strutturazione dell'articolo 31 (principi per l'adozione dei criteri in materia di orari di vendita) della L.R. 33/99.

Appare, quindi, necessario procedere alla modifica dell'art. 31 della L.R. 33/99, nel senso di indicare ai comuni i principi per l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale, nonché un limite massimo di applicabilità delle stesse, allineandosi al contenuto dell'attuale art. 71 della L.R. 14/99 e, di conseguenza, abrogare l'art. 32.

Oltre a correggere, in tal modo, l'anomalia legislativa determinatasi, si attuerà anche lo snellimento delle procedure, delegando ai Comuni tutta la parte istruttoria relativa agli ambiti temporali e territoriali di applicazione delle deroghe, nel rispetto degli indirizzi predisposti nel nuovo testo dell'art. 31 della L.R. 33/99.

4. All'articolo 39, della l.r. 33/99, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:  
"L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), in tutti i casi in cui il posteggio assegnato non venga utilizzato secondo quanto stabilito dal comune."

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Con la modifica non si prevede più espressamente la possibilità per il titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio di partecipare alle fiere sul territorio nazionale.

5. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella rubrica le parole "e procedure" sono soppresse;
  - il comma 4 bis è abrogato.

Viene meno il riferimento alle procedure nella rubrica dell'art. 40, poiché l'argomento è inserito nel successivo art. 41, allo stesso modo è soppresso il comma 4bis, relativo al rilascio di autorizzazioni stagionali, poiché la disciplina è inserita nel successivo articolo 41, al comma 2ter.

6. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche
- il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione tenendo conto della graduatoria formulata sulla base dei criteri del documento programmatico di cui all'articolo 33, salvo quanto previsto dai commi 2bis e 2ter";
  - dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:  
"2bis. Il comune, nel rilascio di autorizzazioni e delle contestuali concessioni, ha facoltà di riconoscere la priorità ai titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.  
2ter. Al fine del rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali è riconosciuta la priorità a chi sia già stato titolare negli anni precedenti del posteggio stagionale messo a concorso. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni".

Con la modifica si coordina il comma 2 con i successivi 2bis e 2ter e si inseriscono le norme relative alle procedure concernenti il rilascio di autorizzazioni stagionali. L'innovazione introdotta con il comma 2bis è finalizzata principalmente al contenimento delle problematiche relative al dilagare del commercio itinerante, presenti soprattutto nel comune di Roma.

7. il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:  
"2. Il comune indica i mercati in cui i posteggi concessi e temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato, accertate con le modalità stabilite dal comune medesimo per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, salvo il caso in cui l'area sia occupata da impianti fissi".

Con questa modifica si attribuisce ai comuni la facoltà di individuare i mercati nei quali far effettuare la cosiddetta "spunta", limitandola nei mercati di particolari zone, in cui, a causa di una eccessiva concentrazione di itineranti, possono insorgere problematiche diverse.

8. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 33/1999, le parole "L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale." sono sostituite dalle seguenti: "Possono esercitare il commercio itinerante su aree pubbliche solo i titolari di provvedimenti autorizzatori rilasciati o convertiti dai comuni della Regione Lazio."

La modifica è necessaria in attesa della nuova disciplina normativa sul commercio, che affronti in modo esaustivo ed organico tutte le problematiche sorte in relazione al commercio su aree pubbliche. In attesa di tale revisione, vista, inoltre, la peculiarità della situazione delle aree pubbliche nel territorio del comune di Roma, caratterizzata in particolare da una eccessiva concentrazione di "itineranti", si ritiene necessaria l'introduzione di tale modifica, per arginare il fenomeno del proliferare di tali soggetti itineranti, in parte causato anche dall'arrivo di operatori da altre regioni, infatti si limita

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



la validità delle autorizzazioni per il commercio itinerante rilasciate dai comuni delle altre regioni.

9. All'articolo 44 della l.r. 33/1999, i comma 3 bis e 3 ter sono abrogati.

**Si propone l'abolizione del principio di equivalenza.**

**In concreto, con tale emendamento, tutti i comuni del Lazio (e non solo quelli di Roma) non hanno più l'obbligo di concedere, in caso di revoca di posteggio, un'area dello stesso pregio al medesimo commerciante ambulante.**

➤ 10. Dopo l'art. 44 è inserito il seguente:

“Articolo 44 bis

1. In conformità al principio di differenziazione stabilito dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 1, dello Statuto, il Comune di Roma, in considerazione dell'alta rilevanza artistico-monumentale, del crescente livello dei flussi turistici e delle particolari caratteristiche demografiche e strutturali della città, può derogare a quanto previsto:

- a) dall'art. 39, comma 1, con riferimento all'esercizio delle attività in forma itinerante da parte dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione decennale del posteggio medesimo di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del d. lgs. 114/1998 in tutti i casi in cui il posteggio assegnato non venga utilizzato secondo quanto stabilito dal comune;

**Allo stato attuale della normativa, è possibile acquisire facilmente un'autorizzazione di commercio itinerante in qualsiasi comune d'Italia e con essa esercitare anche nel comune di Roma.**

**Si consideri, altresì, che ai sensi della normativa vigente (nazionale e regionale), qualsiasi residente a Roma può, tramite subingresso, ottenere la reintestazione di un titolo autorizzatorio rilasciato in qualsiasi comune d'Italia ed esercitare con ulteriore sovrappollamento delle attività, nel comune di Roma.**

**È previsto, infine che l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (art. 39, comma 1 della l.r. 33/99).**

**Tutto quanto premesso ha determinato un'eccessiva concentrazione di operatori nel territorio del Comune di Roma che ha manifestato in molte occasioni l'esigenza di limitare, in considerazione delle particolari caratteristiche della Città, l'esercizio delle attività in forma itinerante.**

➤ 7. Al comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 33/1999, dopo la parola “dell'azienda”, sono aggiunte le seguenti: “, effettuati secondo la normativa vigente.”.

**Si corregge con la modifica un mero errore materiale, verificatosi in corso di approvazione della modifica al medesimo articolo nella legge regionale 28.04.2006, n. 4.**

➤ ART. 2 (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004”)

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



1. L'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" è sostituito dal seguente:

"Articolo 86

(Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche)

1. La Regione sostiene finanziariamente interventi diretti alla riqualificazione e al recupero dei mercati ubicati o da ubicare su aree a tal fine destinate.

2. I soggetti destinatari dei finanziamenti previsti al comma 1 sono i comuni del Lazio.

3. La Giunta regionale adotta una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni;
- b) i criteri per lo svolgimento delle relative istruttorie;
- c) la misura massima del finanziamento;
- d) i criteri per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- e) i criteri per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.

4. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B32510."

Con la presente modifica si decide di destinare i contributi in questione ai Comuni, invece che agli operatori del settore. In tal modo si può incentivare la riqualificazione dei mercati in aree proprie, tenendo anche conto della necessità di adeguamento di tali siti dal punto di vista igienico - sanitario e della sicurezza, sulla base delle disposizioni indicate sia nella DCR n.139/2003 (documento programmatico per il commercio su aree pubbliche), sia nella Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.

➤ ART. 3 (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21)

Le modifiche proposte, pur non incidendo sui principi ispiratori, sugli obiettivi e finalità della nuova disciplina, sono finalizzate sia ad adeguare più correttamente il testo alle recenti direttive (comunitarie e nazionali) in materia igienico-sanitaria, con cui sono state modificate le procedure relative all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni in materia, sia a dirimere alcuni dubbi di natura interpretativa riscontrati in fase di prima applicazione, sia, infine, a meglio coordinare la legge in oggetto con le norme di disciplina relative ad altri comparti economici (quale ad esempio quello delle attività agrituristica).

➤ 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e 18 novembre 1999, n. 33, "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche) è sostituita dalla seguente:

"d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di quelle previste dalla lettera e);".

L'art. 3, comma 1, lett. d) della legge regionale 21/06, definisce le organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Con la modifica si attua una migliore specificazione di tali organizzazioni rinviando alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di cui alla lett. e).

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



- 2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2006, dopo le parole "lettere b", sono inserite le seguenti: ", numero 2,".

**L'articolo 6 elenca le attività di somministrazione non soggette alla programmazione comunale.**

Con la modifica si chiarisce meglio il senso della disposizione, definendo più chiaramente che lo svolgimento di un'attività di somministrazione in locali situati all'interno di una media struttura di vendita è da considerarsi in deroga alla programmazione comunale solo nel caso si tratti di centri commerciali di media dimensione.

- 3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2006, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) la lettera a) è soppressa;

**L'articolo 7, comma 1 indica i contenuti del regolamento regionale di attuazione.**

La modifica, tenendo presente le recenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia igienico-sanitaria, prende atto dell'abolizione della facoltà di opzione per le piccole imprese relativa al sistema dell'HACCP e del diverso approccio in materia di controlli.

- 4. la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
"b) ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico;"

**La lettera b) del predetto art. 7, comma 1, attualmente in vigore, prevede che il regolamento attuativo detti indicazioni generali per i comuni in materia di occupazione di suolo pubblico.**

Con la modifica si bilancia la norma in funzione di una più corretta ripartizione delle funzioni tra regione e comune.

- 4. All'articolo 8 della l.r. 21/2006:  
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "diploma di scuola alberghiera" sono aggiunte le seguenti: "o attestato";

**Con la modifica si attua un miglior coordinamento con la varietà dei corsi e dei titoli rilasciati dalla scuola alberghiera.**


- b) al comma 1, lettera b), le parole "se trattasi di socio di società a responsabilità limitata", sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di partecipazione a società in qualità di socio";

**L'articolo 8 disciplina il possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione.**

In particolare, il comma 1 lettera b) prevede tra i requisiti professionali quello relativo all'esperienza pregressa presso aziende di somministrazione.

Con la modifica si chiarisce meglio la disposizione nella parte in cui considera valido il requisito relativo all'esperienza pregressa svolto dal socio appartenente non solo a società a responsabilità limitata, bensì a ogni altra tipologia societaria.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



- c) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:  
"c bis) essere imprenditore agricolo, singolo o associato, secondo quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile e dall'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57), esclusivamente con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno di attività di agriturismo di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale).";

**La modifica, si rende necessaria al fine di meglio coordinare la legge in oggetto con la disciplina regionale relativa all'attività di agriturismo, in particolare la norma evita una sovrapposizione tra i requisiti professionali richiesti dalla legge in oggetto e quelli previsti per l'ottenimento della qualità di imprenditore agricolo.**

- d) al comma 4, le parole "lettera a)" sono sostituite con le seguenti "lettere a), b), c),";

**L'art. 8, comma 4, prevede che il requisito della frequenza dei percorsi integrati assistiti (PIA) è valido anche ai fini dell'attività commerciale nel settore alimentare.**

**Con la modifica si supera una contraddizione del testo, per cui il requisito professionale relativo all'esperienza lavorativa pregressa è valido, oltre che per l'avvio dell'attività di somministrazione, anche per quella di vendita di prodotti alimentari**

- e) al comma 5:

a) dopo le parole "devono essere posseduti", sono aggiunte le seguenti:", al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 11,";

**L'art. 8, comma 5, stabilisce che nel caso di società, associazioni, o organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti o dal legale rappresentante o da altra persona specificamente delegata all'attività di somministrazione.**

**Con la modifica si chiarisce meglio l'obbligo da parte del rappresentante legale della società di possedere i requisiti professionali e morali, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione.**

- b) la parola "delegata" è sostituita dalla seguente : "preposta";

**con la modifica si inserisce un termine più appropriato in base alle vigenti norme del codice civile. In particolare con il termine "preposto" si fa riferimento più preciso alla figura del collaboratore ausiliario dell'imprenditore.**

- c) al comma 10, lettera f), le parole "all'articolo 2508" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2506".

**Con la modifica all'articolo 8, comma 10 lett. f), si rettifica un mero errore materiale.**

- 5. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 21/2006, dopo le parole "alimenti e bevande somministrati", sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all'origine".

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



L'art. 10 prevede che gli esercizi di somministrazione, aperti al pubblico, possono vendere per asporto gli alimenti e bevande che somministrano.

La modifica precisa meglio la facoltà, da parte degli esercizi di somministrazione, di poter vendere per asporto determinate merceologie.

- 6. All'articolo 11, della l.r. 21/2006:
- a) al comma 3, dopo le parole "si intende esercitare l'attività di somministrazione", sono aggiunte le seguenti: "nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 8.";

L'art. 11, comma 3 fa riferimento ai contenuti obbligatori della domanda di autorizzazione all'apertura.

Con la modifica si precisa l'obbligo, per l'istante, di specificare nella domanda il possesso dei requisiti.

- b) al comma 5:
- 1) alla lettera b), le parole "del sistema HACCP e" sono soppresse;

La modifica all'articolo 11, comma 5, lettera b) si rende necessaria per adeguare la norma al riformato sistema autorizzatorio relativo ai requisiti igienico - sanitari.

- 2) alla lettera c) la parola "delegato" è sostituita dalla seguente: "preposto".

Con la modifica si inserisce un termine più appropriato in base alle vigenti norme del codice civile. In particolare con il termine "preposto" si fa riferimento più preciso alla figura del collaboratore ausiliario dell'imprenditore.

- 7. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 21/2006 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio stesso e determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni."

Con la modifica del comma 1, si elimina un termine di carattere non perentorio che appesantiva e rendeva meno chiara la lettura della norma.

- 8. All'articolo 15 della l.r. 21/2006:
- a) al comma 2, lettera e), dopo le parole "secondo le modalità previste dall'articolo 14", sono aggiunte le seguenti: "e nel termine di cui alla lettera a)";

Il secondo comma dell'art. 15 prevede i casi di decadenza dell'autorizzazione.

La modifica precisa meglio il momento della decadenza dell'autorizzazione, nel caso di subingresso, qualora per un periodo superiore ad un anno non si avvii l'attività.

- b) al comma 4, le parole "o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP" sono soppresse.

Anche in questo caso la modifica del comma 4 è frutto dell'adeguamento della norma al riformato sistema autorizzatorio relativo ai requisiti igienico - sanitari.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



- 9. All'articolo 17, comma 9 della l.r. 21/2006, dopo le parole "dello Statuto" sono aggiunte le seguenti "nonché a quanto disposto al comma 7"

Con la modifica si prevede che il Comune di Roma può derogare al principio previsto dal comma 7 dello stesso art. 17, secondo il quale le strutture di somministrazione all'interno di centri commerciali, mercati all'ingrosso e inserite all'interno di attività di intrattenimento di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.

- 10. All'articolo 20 della l.r. 21/2006, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:  
"6 bis. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti."

Con tale modifica, a seguito di contatti intercorsi con i rappresentanti della polizia amministrativa sia della questura di Roma che del Viminale, si sottolinea il rispetto delle disposizioni contenute nel testo unico di pubblica sicurezza e relative alla sorvegliabilità dei locali ed al controllo dell'ordine pubblico.

- 11. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 21/2006, le parole "previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria o adozione del sistema HACCP" sono soppresse.

Anche in questo ultimo caso la modifica è frutto dell'adeguamento della norma al riformato sistema autorizzatorio relativo ai requisiti igienico - sanitari .

- ART. 4 (Disposizioni transitorie)  
1. Nelle more dell'approvazione del futuro documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, i comuni non rilasciano nuovi titoli autorizzatori di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della l.r. 33/1999 e successive modifiche, per un periodo di dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il documento programmatico per il commercio su aree pubbliche è ormai scaduto dall'aprile 2006. Fino all'emanazione del nuovo documento programmatico, e comunque per non oltre 12 mesi, si rende opportuno sospendere il rilascio di nuovi titoli autorizzatori per il commercio in forma itinerante.

- 2. La deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 86 della l.r. 2/2004, come modificato dalla presente legge, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa."

La norma prevede un termine ordinatorio per l'approvazione della DGR che stabilisce i criteri per l'erogazione dei finanziamenti ai Comuni per la riqualificazione ed il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Francesco De Angelis

